

Comune di Val Di Chy

Città Metropolitana di Torino

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 in data 22/12/2023

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D. LGS 19.08.2016 N. 175 - SITUAZIONE AL 31.12.2022.

L'anno 2023, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GEDDA MICHELE - Sindaco	Sindaco	X	
MINELLONO REMO - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
CANTIGNANO MARTINO RENATO - Consigliere	Consigliere	X	
PERASSA GIOVANNI - Consigliere	Consigliere	X	
MARCHETTI GIACOMO BATTISTA - Consigliere	Consigliere	X	
TARGHETTA CESARE - Consigliere	Consigliere	X	
MABRITTO TULLIO - Consigliere	Consigliere	X	
GARCIA MARIA LAURA - Consigliere	Consigliere		X
MABRITTO MAURO - Consigliere	Consigliere		X
MARENCO VALTER - Consigliere	Consigliere	X	
BACCHIEGA DONATELLA - Consigliere	Consigliere	X	
	Totale	9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CALVETTI Claudio in qualità di Segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GEDDA MICHELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE AI SENSI DEL D. LGS 19.08.2016 N. 175 - SITUAZIONE AL 31.12.2022.

Deliberazione n. 35 del 22/12/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società.
- nei limiti dell'art. 4 comma 1 il Comune, può costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- entro il 31 dicembre 2023 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2018-2020), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.00,00 euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f)

necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Sordevolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

RICHIAMATE le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti aventi ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. n. 175/2016”*;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, che contengono, tra l'altro, **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2022, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2022; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 110/2022/SRCPIE/PRSE che ha invitato tutte le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. a inserire tale società e le sue partecipate nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016;

ATTESO che dalla ricognizione ordinaria – istruita dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella – emerge che il Comune al 31 dicembre 2022 deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
GAL Valli del Canavese S.C. A R.L.	4,05%
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	0,005%

DATO ATTO che la situazione delle partecipazioni indirette, rispetto alle società di cui sopra, è la seguente:

Società controllate da SMAT:

- Risorse Idriche S.p.A.: 91,62%
- AIDA Ambiente S.r.l.: 51,00%

Società partecipate da SMAT:

- SAP S.p.A.: 47,55%
- S.I.I. S.p.A.: 19,99%
- Nord Ovest Servizi S.p.A.: 10,00%
- Mondo Acqua S.p.A.: 4,92%
- Environment Park S.p.A.: 3,38%
- APS S.p.A.: 9,83%
- Galatea S.c. a r.l.: 0,50%

DATO ATTO che le partecipazioni indirette detenute dal Comune nelle suddette società sono le seguenti:

- Risorse Idriche S.p.A.
- AIDA Ambiente S.r.l.
- SAP S.p.A. (*)
- S.I.I. S.p.A.
- Nord Ovest Servizi S.p.A.
- Mondo Acqua S.p.A.
- Environment Park S.p.A.
- APS S.p.A. (**)
- Galatea S.c. a r.l. (***)

(*) *La società SAP S.p.A. è stata messa in liquidazione con verbale dell'Assemblea del 21.04.2021.*

(**) *La società APS S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 167/2013 del 29.10.2013, pertanto, stante l'attuale situazione non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016 in quanto si attende la chiusura della procedura concorsuale ad avvenuta ripartizione dell'attivo.*

(***) *La società Galatea S.c. a r.l. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017 pertanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 d.lgs. 175/2016 in quanto si attende la chiusura della liquidazione.*

DATO ATTO che non risultano rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Val di Chy presso le succitate società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle altre società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle altre società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;
- sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE la "revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022", così come risultante nell'allegato A), e il "censimento delle partecipazioni pubbliche" come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

3. DI MANTENERE, senza alcun intervento di razionalizzazione, le partecipazioni nella seguente società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
GAL Valli del Canavese S.C. A R.L.	4,05%
SMAT S.p.A.	0,005%

4. DI APPROVARE la "revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022", così come risultante nell'allegato A), il

“censimento delle partecipazioni pubbliche” come risultante nell'allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune;

6. DI COMUNICARE alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica,

attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l'esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 21 del Decreto correttivo.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Finanziaria ogni provvedimento attuativo e conseguente alla presente deliberazione rientrante nelle proprie competenze gestionali.

Successivamente, con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
GEDDA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Paolo DALLAN

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESP. DEL SERVIZIO

Dott. Paolo DALLAN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.valdichy.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 12/01/2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Val Di Chy, li 12/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/12/2023

X Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Val Di Chy, li 22/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio
